



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE**

Il giudice designato alla convalida, dott.ssa Antonella Di Tullio, premesso:

che \_\_\_\_\_, espulso con provvedimento del Prefetto, è trattenuto nel Cpr di Ponte Galeria ai sensi dell'art. 14, c. 1 del T.U.I. (trattenimento convalidato dal Giudice di Pace);

che preliminarmente l'omessa traduzione in lingua araba di parte del decreto di trattenimento, di per se stessa non è causa di nullità dello stesso, dal momento che il trattenuto contestualmente alla notificazione del trattenimento, ovvero il 9.5.2024 ha conferito mandato al difensore (nomina del 9.5.2024) al fine di essere rappresentato e difeso nel giudizio di convalida del 13.5.2024 e dunque ne ha avuto effettiva conoscenza, né sono state allegare circostanze di ostacolo a una esaustiva ed effettiva difesa di \_\_\_\_\_ all'udienza di convalida del 13.5.2024;

che il decreto con il quale il Giudice di Pace convalida il trattenimento *ex art. 14* è autonomamente impugnabile con ricorso davanti ad uno specifico giudice (la Corte di Cassazione) con la specifica procedura che è propria di tali ricorsi. Deve indubitabilmente escludersi che il Tribunale (incompetente a giudicare della convalida del trattenimento *ex art. 14*) sia legittimato a scrutarne la legittimità in un anomalo procedimento, che non trova alcun sostegno normativo processuale, di "riesame" della decisione di altro giudice (unico competente), rispetto alle cui pronunce il Tribunale non ha funzioni di secondo grado di giudizio, sostituendosi alla Corte di legittimità;

che il Questore ha dato atto che \_\_\_\_\_ ha presentato domanda di protezione internazionale e ne ha disposto il trattenimento ai sensi dell'art. 6 c.3 perché "per le circostanze di tempo e di luogo, appare pretestuosa ed unicamente finalizzata ad impedire o ritardare l'esecuzione dell'espulsione", dando atto che ai

## PDF Eraser Free

sensi c.2 lett. d) “ è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e che sussiste il rischio di fuga, ai sensi dell’art. 13 , comma 4 bis lettere a) c) d) ed e) del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;

che allo stato può ritenersi giustificato il trattenimento solo ai sensi dell’art. 6, c. 3, D. LGS. n° 286/1998, dal momento che dalle dichiarazioni rese da

in sede di convalida del trattenimento ex art. 14 D. LGS. n° 286/1998 si evince che l’espatrio è legato alle conseguenze temute per avere provocato la morte di un bambino in un sinistro stradale e che all’udienza di convalida del 13.5.2024 il trattenuto ha sostanzialmente ribadito a fondamento dell’espatrio le medesime ragioni; all’udienza del 13.5.2024, peraltro, sono emerse contraddizioni circa le vicende determinanti l’espatrio, dal momento che il trattenuto pur precisando di essere stato inizialmente tutelato dalla polizia, tanto da essere stato arrestato al fine di evitare la vendetta dei familiari della vittima, ha poi contraddittoriamente dichiarato il perdurare della vendetta da parte di costoro, nonostante fossero stati risarciti dall’assicurazione e lui stesso fosse stato assolto l’assoluzione dal Tribunale per questa vicenda;

che neppure può essere positivamente valutata, ai fini dell’art. 8 Cedu la permanenza sul territorio italiano, dal momento che il trattenuto è arrivato in Italia a marzo 2024 e dunque neppure ha maturato un sufficiente e significativo legame effettivo con il territorio italiano;

che dall’esame complessivo di tutta la documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dal trattenuto all’udienza del 13.5.2024 è evidente la strumentalità della domanda di protezione ( il carattere di mera strumentalità della domanda di protezione deve dunque emergere prima facie, in quanto la fondatezza della domanda di protezione internazionale resta soggetta all’autonomo giudizio della Commissione territoriale, in sede amministrativa, e del giudice, in sede giurisdizionale di impugnazione del provvedimento della commissione, cfr Cass n. 18128/22) che deve ritenersi proposta al solo scopo di impedire e ritardare l’espulsione, in coerenza con

## PDF Eraser Free

le allegazioni prospettate dallo straniero in udienza e con le richieste del suo difensore risultanti dal verbale di convalida (Cass., n. 2826/23) ;

che la motivazione del provvedimento di convalida del trattenimento può essere succinta, purchè dia conto delle ragioni che consentono il trattenimento (Cass. 1067/20) e richiamarsi ad altri atti del procedimento amministrativo sottostante, tenuto conto che la motivazione "*per relationem*" è ammissibile, qualora il decidente ne espliciti le ragioni di condivisione (cfr Cass., n. 610/2022; Cass., n. 2826/2023; Cass., n. 23905/23; Cass., n. 27699/23);

che il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione, del trattenimento di un cittadino di un paese terzo deve condurre tale autorità a rilevare d'ufficio, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento contraddittorio dinanzi a essa ( CGUE, n. 704/20 e n. 39/21; Cass., n. 504/23);

che nella sentenza CGUE 704/20 si legge “ affinché un siffatto regime di tutela assicuri in modo effettivo il rispetto dei rigorosi presupposti che la legittimità di una misura di trattenimento prevista dalla direttiva 2008/115, dalla direttiva 2013/33 o dal regolamento n. 604/2013 deve soddisfare, l'autorità giudiziaria competente deve essere in grado di deliberare su tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della verifica di detta legittimità. A tal fine, essa deve poter prendere in considerazione gli elementi di fatto e le prove assunti dall'autorità amministrativa che ha disposto il trattenimento iniziale. Essa deve altresì poter prendere in considerazione i fatti, le prove e le osservazioni che le vengono eventualmente sottoposti dall'interessato. Inoltre, essa *deve poter ricercare, laddove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi rilevanti ai fini della propria decisione. I poteri di cui essa dispone nell'ambito di un controllo non possono, in alcun caso, essere circoscritti ai soli elementi dedotti dall'autorità amministrativa* (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2014, Mahdi, C-146/14 PPU, EU:C:2014:1320, punti 62 e 64, nonché del 10 marzo 2022, Landkreis Gifhorn, C-519/20, EU:C:2022:178, punto 65);

## **PDF Eraser Free**

che dunque alla luce della complessiva valutazione di tutti gli elementi che emergono dal fascicolo ed all'esito dell'udienza di convalida del 13.5.2024 allo stato può ritenersi giustificato il trattenimento solo ai sensi dell'art. 6, c. 3, D. LGS. n° 286/1998,

P.Q.M.

Convalida il trattenimento

Roma      13/05/2024

Il Giudice  
dott.ssa Antonella Di Tullio